



COMUNE DI CAMERI

Provincia di Novara

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DELL'ALBO COMUNALE DELLE
ASSOCIAZIONI**

Approvato con delibera C.C. n. 4 del 16 marzo 2026

INDICE:

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 – PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

**TITOLO II
ALBO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE**

Articolo 2 – FINALITÀ E CARATTERISTICHE DELL'ALBO **Articolo 3 – SEZIONI DELL'ALBO**

Articolo 4 – ASSOCIAZIONI AMMESSE ED ESCLUSE DALL'ALBO

Articolo 5 – REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'ALBO

Articolo 6 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

Articolo 7 – VERIFICHE COMUNALI

Articolo 8 – AGGIORNAMENTO PERIODICO ED OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 9 – SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE

Articolo 10 – DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 11 – DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il Comune di Cameri, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà, riconosce, quali interlocutori, nell'ascoltare ed interpretare le aspirazioni di partecipazione dei Cittadini, le Associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali sportive e ricreative, religiose, di programmazione sociale e civile, di promozione territoriale, di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio artistico e culturale, di protezione civile.
2. Il Comune promuove l'interazione tra istituzioni pubbliche ed associazionismo, nel pieno rispetto delle diversità culturali, politiche, religiose ed etniche.
3. Il presente regolamento è inclusivo delle norme previste dal Codice del terzo settore, ovvero il D.Lgs. N. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni; per quanto non espressamente indicato nel Regolamento in tema di enti del terzo settore si rimanda quindi al testo normativo citato.

TITOLO II

ALBO ASSOCIAZIONI - ENTI DEL TERZO SETTORE

Articolo 2 – FINALITÀ E CARATTERISTICHE DELL'ALBO

1. L'Albo Comunale delle Associazioni, di seguito anche solo "Albo", ha finalità di censimento delle realtà associative presenti sul territorio.
2. L'albo è pubblico ed è depositato presso l'ufficio Segreteria, che ne cura il regolare aggiornamento compresa la verifica dei requisiti degli iscritti.
3. L'iscrizione è gratuita.
4. L'iscrizione all'Albo è una condizione necessaria per aver titolo a fruire degli strumenti informativi, dei contributi economici, del patrocinio gratuito e dei beni strumentali posti a disposizione del Civico Ente per la promozione delle attività associative.

Articolo 3 – SEZIONI DELL'ALBO

1. Ai sensi del vigente Statuto Comunale si istituisce l'Albo delle Associazioni nelle seguenti sezioni:
 - a) Associazioni sportive;
 - b) Associazioni Socio-Umanitarie;
 - c) Associazioni Culturali;
 - d) Associazioni di Promozione del territorio e cultura locale;
 - e) Associazione Socio-Sanitarie.

Articolo 4 – ASSOCIAZIONI AMMESSE ED ESCLUSE DALL'ALBO

Possono iscriversi all'Albo:

1. Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti al RUNTS;
2. Associazioni riconosciute o non riconosciute, ASD/SSD (iscritte al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche) e altre forme associative senza scopo di lucro non iscritte al RUNTS;

3. Sezioni locali di organizzazioni nazionali/regionali operanti stabilmente nel territorio.
In particolare, possono iscriversi:
- a) Organizzazioni di Volontariato
 - b) Le associazioni di promozione sociale
 - c) Gli enti filantropici
 - d) Le imprese sociali, incluse le cooperative sociali
 - e) Le reti associative
 - f) Le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni;
 - g) Tutte le libere forme associative che: perseguono una o più finalità di cui all'art. 1 comma 1.

Sono esclusi dall'albo:

- a) I partiti politici, i movimenti politici e le Associazioni partitiche.
- b) Le associazioni che abbiano come finalità la tutela degli interessi economici degli associati.
- c) Le associazioni che prevedano il diritto di trasferimento della qualità di associato o che colleghino la partecipazione sociale alla titolarità di azioni, quote o diritti di natura patrimoniale.
- d) Gli enti ecclesiastici ed IPAB.

Articolo 5 – REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'ALBO

Le associazioni devono possedere, contemporaneamente all'atto dell'iscrizione:

- a) Lo Statuto contenente l'ordinamento su base democratica e le norme di funzionamento dell'associazione;
- b) La specifica indicazione, nello Statuto, dell'Assenza di finalità di lucro;
- c) L'indicazione nello Statuto, di una tra le finalità elencate nell'articolo 1, comma 1, del presente Regolamento;
- d) Sede nel territorio del Comune di Cameri o che dimostrino di aver svolto la loro attività sul territorio comunale nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di iscrizione all'Albo, o in caso di associazioni formatesi nell'anno della richiesta è necessario presentare il programma delle attività da svolgersi nel territorio comunale nei successivi 12 mesi.

Articolo 6 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Per l'iscrizione all'albo occorre presentare, al Sindaco e all'ufficio preposto, entro il **31 dicembre** di ogni anno, apposita domanda, resa dal rappresentante legale dell'associazione, contenente le seguenti informazioni:
 - a) Denominazione dell'associazione.
 - b) Dati anagrafici del rappresentante legale e del referente espressamente delegato nei rapporti con il Comune.
 - c) Dati fiscali dell'Associazione e del legale rappresentante.
 - d) Sede dell'associazione con recapiti telefonici e telematici (PEC).
 - e) Denominazione e sede nazionale dell'associazione cui è collegata eventualmente l'articolazione locale.
 - f) Data d'inizio dell'attività svolta nel territorio Comunale.
 - g) Sezione dell'albo per la quale si chiede l'iscrizione.
2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) Copia dell'atto costitutivo e statuto dell'Associazione e/o organizzazione.
 - b) Copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante e del referente.
 - c) Copia ultimo bilancio contabile approvato.
 - d) Copia della polizza assicurativa obbligatoria nei confronti degli associati.
 - e) Le associazioni Sportive affiliate a federazioni e/o a Enti di promozione riconosciute dal CONI devono presentare certificato di affiliazione.
3. Il Comune è obbligato a trattare i dati nel rispetto delle normative vigenti.

Articolo 7 – VERIFICHE COMUNALI

1. L'ufficio preposto provvederà ad effettuare le dovute verifiche sull'ammissibilità delle domande di iscrizione all'Albo delle Associazioni Comunali, comunicando l'esito della richiesta entro 30 giorni mediante PEC.

Articolo 8 – AGGIORNAMENTO PERIODICO ED OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

1. L'albo viene aggiornato annualmente nel mese di luglio a cura dell'Ufficio Segreteria del Comune di Cameri mediante determinazione del Responsabile dell'Area.
Entro il mese di gennaio di ogni anno le associazioni presentano:
 - il programma delle iniziative previste per l'anno in corso.
 - una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
 - Il prospetto delle cariche sociali aggiornato.
2. In caso di variazioni delle cariche sociali, la comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni, allegando la documentazione attestante le modifiche, trasformazioni o cessazioni sopravvenute.
3. Entro il 15 maggio di ogni anno le Associazioni presentano all'Ufficio Segreteria copia del bilancio contabile approvato.
4. In caso di omessa comunicazione delle informazioni di cui al comma 1, 2 e 3 del presente articolo, si procederà alla cancellazione d'ufficio.

Articolo 9 – SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE

1. L'iscrizione all'albo viene sospesa dalla Giunta Comunale qualora:
 - a) L'associazione iscritta abbia violato il presente regolamento.
2. Sono cancellati dall'albo le Associazioni per le quali si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) Cessazione dell'attività.
 - b) Richiesta di cancellazione dall'albo avanzata dall'Associazione iscritta.

Articolo 10 – DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

Alle Associazioni iscritte all'Albo sono riconosciuti, con le modalità e le forme previste nel presente regolamento, i diritti specificamente previsti dallo Statuto Comunale.

Il Comune, con l'osservanza delle norme dettate a tutela della parità di trattamento, rileva l'iscrizione all'albo quale condizione prioritaria per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici.

Il Comune può stipulare convenzioni con i soggetti associativi iscritti all'albo, convenzioni che prevedano strumenti di valutazione annuale della validità delle attività svolta dai medesimi, nel rispetto dei principi previsti dalla legge generale, delle leggi regionali e della Statuto comunale.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Il Comune tratta i dati per finalità di interesse pubblico connesse all'istituzione e gestione dell'Albo (art. 6, par. 1, lett. c-e, Reg. UE 679/2016) e pubblica solo i dati necessari, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati.

Articolo 12 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto si rinvia al D.Lgs. 117/2017, al D.P.R. 445/2000 e agli altri regolamenti comunali;

Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi i 15 gg. di pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili.